

REGOLAMENTO (CE) N. 2450/2000 DELLA COMMISSIONE

del 7 novembre 2000

relativo all'assegnazione dei titoli di esportazione per taluni formaggi da esportare nel 2001 negli Stati Uniti d'America nel quadro di taluni contingenti previsti dagli accordi GATT

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1670/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 30,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1553/2000 della Commissione ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1795/2000 ⁽⁴⁾, ha avviato la procedura di assegnazione dei titoli di esportazione per i formaggi da esportare negli Stati Uniti d'America nel 2001, nel quadro di taluni contingenti previsti dagli accordi GATT.

(2) A norma dell'articolo 20, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 174/1999 della Commissione, del 26 gennaio 1999, recante modalità particolari di applicazione del regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio riguardo ai titoli di esportazione e alle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2357/2000 ⁽⁶⁾, qualora siano richiesti titoli provvisori in applicazione del regolamento (CE) n. 1553/2000 per quantitativi superiori a quelli disponibili per ciascun gruppo di prodotti, nell'assegnazione dei titoli si può tenere conto dei quantitativi degli stessi prodotti esportati in passato negli Stati Uniti dal richiedente e può essere data la precedenza ai richiedenti che abbiano designato come importatori proprie consociate. Poiché per la maggior parte dei gruppi di prodotti i quantitativi richiesti sono superiori a quelli disponibili, va concessa la precedenza ai richiedenti che hanno designato come importatori proprie consociate, fissando coefficienti di assegnazione più elevati per tali richiedenti.

(3) Il regime non prevede la possibilità, per l'operatore, di rinunciare al titolo qualora la quantità ottenuta dopo l'applicazione dei coefficienti di assegnazione sia molto limitata. L'esperienza ha dimostrato che in questi casi l'operatore rischia di non essere in grado di adempiere il proprio obbligo di realizzare l'esportazione, con la conseguente perdita della cauzione che ha costituito.

Occorre quindi garantire l'assegnazione di un quantitativo minimo.

(4) Per i gruppi di prodotti per i quali le domande presentate vertono su quantitativi inferiori a quelli disponibili, a norma dell'articolo 20, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 174/1999 è opportuno prevedere l'assegnazione ai richiedenti dei quantitativi residui, proporzionalmente ai quantitativi richiesti. L'assegnazione di tali quantitativi supplementari deve essere subordinata alla presentazione di una domanda e alla costituzione di una cauzione da parte dell'operatore interessato.

(5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le domande di titoli di esportazione provvisori, presentate a norma del regolamento (CE) n. 1553/2000, per i gruppi di prodotti e i contingenti identificati dai numeri 16-Tokyo, 16, 17-, 20- e 21- Uruguay, 22- Tokyo, 22-Uruguay, 25-Tokyo e 25-Uruguay nella colonna 3 dell'allegato:

— da richiedenti che abbiano designato come importatori proprie consociate:

a) sono accettate per il quantitativo richiesto, per codice della nomenclatura delle restituzioni all'esportazione, se tale quantitativo non supera 10 tonnellate e

b) se il quantitativo richiesto, per codice della nomenclatura delle restituzioni all'esportazione, supera 10 tonnellate, sono accettate nella misura in cui lo consente l'applicazione dei coefficienti di assegnazione indicati nella colonna 5 dell'allegato,

— da richiedenti diversi da quelli di cui al primo trattino:

a) sono accettate per il quantitativo richiesto, per codice della nomenclatura delle restituzioni all'esportazione, se tale quantitativo non supera 10 tonnellate e

b) e il quantitativo richiesto, per codice della nomenclatura delle restituzioni all'esportazione, supera 10 tonnellate, sono accettate nella misura in cui lo consente l'applicazione dei coefficienti di assegnazione indicati nella colonna 6 dell'allegato.

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 10.

⁽³⁾ GU L 176 del 15.7.2000, pag. 34.

⁽⁴⁾ GU L 212 del 23.8.2000, pag. 3.

⁽⁵⁾ GU L 20 del 27.1.1999, pag. 8.

⁽⁶⁾ GU L 272 del 25.10.2000, pag. 15.